



Ufficio del giudice di pace di Lecce
udienza civile del 19.05.2020

Il Giudice Di Pace

Letto l'art.83 D.L.17.3.2020 n.18 e succ. modif. fino al D.L.30.4.2020,n.28;
visto il Protocollo d'Intesa prot.06/05/2020.0000781.E per la gestione delle udienze civili dinanzi a questo Ufficio; visto il ruolo dell'udienza del 19.5.2020;

Dispone e comunica

che l'udienza civile già fissata per il **19.05.2020** sarà regolarmente tenuta con la modalità della trattazione "cartolare", di conseguenza le cause aventi ad oggetto **OSA (opposizioni a sanzione amministrativa)**, non necessitando, se non eccezionalmente, di attività istruttoria, sono decise alla prima udienza, anche senza la comparizione delle parti e/o dei loro difensori, giusta art. 6 comma 10 ed art. 7 comma 9 d.lgs. n. 150 /2011, sempre con udienza a trattazione in forma scritta, secondo le modalità previste dall'art. 83 comma 7, lett. h) D.L. 18/2000 e, ove si ritenga, previo deposito in cancelleria o invio in telematico da parte delle parti costituite di brevi deduzioni (quali anche il semplice riportarsi al ricorso o alla comparsa di costituzione chiedendone l'accoglimento), che saranno dal giudice riportate a verbale e depositate nel relativo fascicolo, con contestuale lettura del solo dispositivo e/o delle ragioni della decisione, con comunicazione alle parti costituite. La Cancelleria trasmetterà via PEC al procuratore del ricorrente la eventuale memoria di costituzione del resistente.

Per le cause **fissate per la precisazione delle conclusioni e la discussione**, così come previsto nel protocollo di intesa su richiamato, i procuratori delle parti potranno inviare note conclusive sino alle ore 12 del giorno antecedente l'udienza suddetta all'indirizzo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce **gdp.leccegiustiziacert.it**, con indicazione del numero di ruolo, udienza e giudice, impegnandosi ad inviare reciprocamente dette note prima alle altre parti costituite e subito dopo in cancelleria, unitamente alla ricevuta di accettazione della comunicazione a mezzo PEC alla controparte, chiedendo che il giudice trattenga la causa per la decisione, con concessione di eventuale termine per repliche, se ritenuto necessario.

Le **cause fissate ex art. 320 c.p.c.** le parti invieranno brevi note contenenti eventuale precisazione della domanda e le richieste istruttorie, anche con semplice rinvio a quelle già indicate nei rispettivi atti di costituzione, corredate dei documenti, previo scambio tra le stesse parti, con facoltà di richieste istruttorie a prova contraria, secondo le modalità di cui sopra e di quanto espressamente previsto nel protocollo di intesa suddetto, a cui si fa espresso rinvio. Successivamente il Giudice provvederà in merito alle loro richieste con notificazione del provvedimento emesso, senza quindi che sia necessaria la comparizione dei difensori.

Per le **cause di prima comparizione ex art. 320 c.1°**, dove il convenuto può costituirsi in giudizio anche all'udienza, queste potranno essere trattate solo ove parte convenuta abbia preventivamente inviato alla sua controparte copia della comparsa di costituzione, facendo entrambe le parti pervenire in cancelleria, in via telematica ed entro le ore 12,00 del giorno precedente l'udienza, le loro determinazioni in merito al prosieguo del giudizio ed il Giudice provvederà in merito alle loro richieste con notificazione del provvedimento emesso.

Inoltre dispone

che le **cause già fissate per l'espletamento delle prove**, ivi comprese quelle per la comparizione delle parti, verifica del bonario componimento e/o giuramento del CTU (R.G.5238/19-2832/19-8751/19-154/19-8007/19) sono rinviate al **03.09.2020** per gli stessi incumbenti e laddove è prevista la prova per testi con l'ascolto di un solo teste per parte.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Lecce, 12.05.2020.

Il Giudice di Pace
Avv. Raffaele Carluccio



Depositato in Cancelleria
Lecce, **14 MAG 2020**
L'Assistente Giudiziario
Dr. Luigi Carrognì

